

51. *Microgaster*

РЕСПУБЛИКА

(9) (47412).

1M / VALOKI

ONE, ARRESTO. FINE PECUNIARIA: MULTA, AMMENDA

DA 15 GIORNI DA 5 GIORNI DA 50 A 50.000 DA 20 A 10.000

A 24 ANNI A 3 ANNI

LIMIT SERVIZIO PER
INTEGRARE LE
CONTINUTIVE
di PERVA

1. $\frac{1}{2} \times 2.50 = 1.25$

2020 IN AGGIUNTA AD UNA PERLA PREZIOSA, IL LAVORO DI PUBBLICITÀ

10-0119, PATRICE / BRON

11-2-2014 D1 CODICE

110110 SOLD ON COMBINATION

...malibias, con el propósito de...

... (No. 115210) ...

INTELLA DEL BELLE COSTI DEL RICORSO ALLA PENNA PER

7 (ULIMA) RATIO

DIRITTI INVIOLEABILI DELL'UOMO, LIBERTÀ PERSONALE (INVIOLEABILITÀ)

• PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: REATO PERSONALMENTE RIMPROVEVABILE AL SUO AUTORE, C'ERA UN POSSIBILITÀ DI AGIRE DIVERSAMENTE.

• ART. 25 CO. 2 COST.: NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO SE NON IN FORZA DI UNA LEGGE, RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE.

• NON ANCHE LEGGI REGIONALI X ATTO.

• ART. 117, CO. 2, LET. 1 COST.: NON ANCHE LEGGI SOVRANAZIONALI, NO NORME PENALI IN MATERIA PENALE.

PERCHÉ NO RAPPRESENTATIVITÀ. MA COMPETENZA PENALE INDIRETTA (DIRETTIVE, CONVENZIONI). APPLICAZIONE DA ALTRE LEGGI SOVRANAZIONALI: OBBLIGHI INDIRETTI DI PERIMINAZIONE, VIOLAZIONI INTERPRETTATIVE.

• IN TEORIA SOLO LEGGI PARLAMENTO, NELLA PRASSI ANCHE D.L. E D.Lgs. COME FONTI DI PRODUZIONE DI NORME PENALI.

• RISERVA DI LEGGE ✓ ASSOLUTA, NO CREAZIONE LEGGI PENALI DA POTERE GIUDIZIARIO: CIRCO SCRITTA

PER QUANTO RIGUARDA IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SU UN CASO CONCRETO (TECNA SUFFICIENTE). LA LEGGE PENALE PERTANTO NON VIOLA RISERVA DI LEGGE. NO CONSUETUDINE GIURIDICA.

• RISERVA DI LEGGE PENALE IN FUNZIONE DI SBARRAMENTO ALL'INTERVENTO CREATIVO DEI GIUDICI.

• PRINCIPIO DI PRECISIONE: FORMULARE LA NORMA PENALE IN CHIARI, PRECISI, NON EQUIVOCI. METODO DI FORMULAZIONE DELLE LEGGI PENALI, TECNICA CASISTICA: PIÙ PRECISA MA RISCHIO DEFINIZIONI LEGISLATIVE. CONCETTI DESCRITTI: VERIFICABILI ATTRAVERSO L'ESPERIENZA EFFETTIVA. CONCETTI NORMATIVI: TERMINI CHE RINVIANO A NORME, GIURIDICI ED EXTRA GIURIDICI.

• PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA: NORME PENALI DEVONO DESCRIVERE FATTI SUSETTIBILI DI ESSERE TRAVISTI E ACCERTATI NEL PROCESSO ATTRAVERSO CRITERI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA E DELL'ESPERIENZA.

• PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ O DIVIETO DI APPLICAZIONE ANALOGICA IN MATERIA PENALE. ANALOGIA: SI TRATTA DI UNA AREA SEMANTICA DELLA NORMA, INTERPRETATIVA: SI RIFERISCE ALL'AREA SEMANTICA. FORMALE COSTITUZIONALE: ART. 25 CO. 2 COST. NORME CHE ESTERNO LA DISCIPLINA A CASI NON PREVISTI.

• CRITERI DELL'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: INTERPRETAZIONE LETTERALE, NECESSARIA FEDERALITÀ DEL GIUDICE. ANALOGIA: SIMILITUDINE DI SITUAZIONI, NON IN BOCCA.

• QUALORA INTERPRETAZIONE LETTERALE INSODDISFACENTE: INTERPRETAZIONE SISTEMATICA O STORICA (ANALISI). INTERPRETAZIONE SISTEMATICA SECONDO IL CANONE LEX UBI VOLUIT, DIXIT, UBI VOLUIT, TACUIT.

• INTERPRETAZIONE SISTEMATICA SECONDO IL CANONE LEX UBI VOLUIT, DIXIT, UBI VOLUIT, TACUIT. ALL'INTERPRETAZIONE SISTEMATICA SECONDO IL CANONE LEX UBI VOLUIT, DIXIT, UBI VOLUIT, TACUIT. ALLE FONTI SOVRANORDINATE. INTERPRETAZIONE CONFORME.

TEORIA FORMALE: SOLO NORME GIURIDICHE POSSONO FORMARE TALE OBBLIGO/LEGGI FORMALI E MATERIALI / REGOLEMENTI MATERIALI, ORDINARIE P.A., CONSUETUDINE GIURIDICA (19), PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CONTRATTO, NEGOTIORUM GESTIO).

ACCERTAMENTO CAUSALITÀ OMISSIVA: CAUSALITÀ REALE. CAUSALITÀ OMISSIVA IPOTETICA.

IMMAGINIAMO PRESENTE L'AZIONE DOVEROSA E SULLA BASE DI UNA LEGGE SCIENTIFICA DOBBIAMO VERIFICARE SE IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE DOVEROSA IN CONCRETO OMESSA AVEREBBE IMPEDITO IL VERIFICARSI DELL'EVENUTO.

PROSSIMO AL CENTRO: QUANDO C'È UNA LEGGE SCIENTIFICA STATISTICA CON COEFFICIENTE NON USARE LEGGI STATISTICHE QUASI CENTE 2° (SISTAMO SERIE E APPREZZABILI PROBABILITÀ DI SUCCESSO) (SOLUZIONE CONTINGENTE)

IL FATTO RISULTA TIPICO SOLO SE NEL CONCRETO FATTO DI SPECIE SUSTISTE L'OFFESA AL BENE GIURIDICO, TUTELATO MAI NELLA PREDIMINANCE.

REATI DI DANNO, REATI DI PERICOLO.

REATI DI PERICOLO CONCRETO: IL PERICOLO È ELEMENTO DEL FATTO TIPICO. IL GIUDICE DEVE VERIFICARE SE NEL SINGOLO CASO CONCRETO IL BENE GIURIDICO HA CORSO UN EFFETTIVO PERICOLO.

REATI DI PERICOLO ASTRATTO: IL PERICOLO NON È ELEMENTO DEL FATTO TIPICO DI REATO. IL GIUDICE NON DEVE VERIFICARE LA SUA SUSTISTENZA NEL FATTO TIPICO DI REATO. IL GIUDICE NON VERIFICARSI IN QUEL CONTESTAMENTO CHE IL LEGISLATORE HA RITENUTO NORMALMENTE PERICOLOSO.

REATI DI PERICOLO CONCRETO: GIUDIZIO PROGNOSTICO/PROGNOSI POSTUMEX ARTE, BASE OTOLOGICA TOTALE, LEGGI SCIENTIFICHE DISPONIBILI AL MOMENTO DEL GIUDIZIO, LIVELLO MEDIO, SERIO, RILEVANTE.

REATI DI PERICOLO ASTRATTO RICHIANO DI TRASGREDIRE IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: REATI DI PERICOLO CONCRETO, IMPLICITO. REATI A PERICOLO IRRIDUCIBILMENTE ASTRATTO: COPOLAZIONI DI LEGITTIMITÀ. IL BENE GIURIDICO È UN BENE COLLETTIVO, È OTTEGNIBILE SOLO DA COPOLTE SERIALI, ESISTONO LEGGI SCIENTIFICHE A SOSTEGNO DELLA PRESUNZIONE DI PERICOLO. SE NON CI SONO QUESTE COPOLAZIONI IL REATO A PERICOLO ASTRATTO È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO.

REATI DI POSSESSO: LA COPOLTA CONSISTE NEL POSSESSO O NELLA DETENZIONE DI QUESTA O QUELLA COSA. REATI DI PERICOLO.

REATI DI SOSTATO: PECULIARITÀ.

FINCHÉ L'ACCUSA NON FORMA LA SUSTISTENZA DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL REATO O QUELLA

CONSIDERATO INNOCENTE. ECCEZIONI. REATI IN CUI TOCCA ALL'IMPUTATO PROVARE L'ASSENZA DI UN ELEMENTO DEL REATO, ALTROMENTE + CONTRARIA. L'ECCEZIONE ALLA REGOLA DI ESSERE ESPRESSA.

REATI DI DURATA: AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO ASSUME RILIEVO IL FATTORE TEMPO.

ISTANTANEI.

REATI PERMANENTI: AFFINCHÉ IL FATTO TIPICO SIA COMPLETO LA SITUAZIONE CREATA DALLA COPOLTA DEL AGENTE DEVE ESSERE MANTENUTA PER UN LASSO DI TEMPO APPREZZABILE.

REATI ABITUALI: RIPETIZIONE DI IDENTICHE AZIONI - OMISSIONI, CIRCO ESSERE SOLUZIONE TEMPORALE.

ANTI GIURIDICITÀ: CONTRASTO DEL FATTO TIPICO CON L'INTERO ORDINAMENTO GIURIDICO.

NON C'È SE C'È CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE: NORME CHE REPLICANO DOVEROSO

O FACOLTIZZANO IL COMPLETAMENTO DEL FATTO TIPICO.

LA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE È UNA NORMA DIVERSA E AUTONOMA DALLA NORMA INCRIMINATRICE, CHE PUÒ TROVARSI IN QUALSIASI LUOGO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, L'EFFETTO GIUSTIFICATORIO DELLE

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE È UNA NORMA DIVERSA E AUTONOMA DALLA NORMA INCRIMINATRICE.

CONSEGUENTE ALLA RISOLUZIONE SI PRODUCE IN TUTTO L'ORDINAMENTO GIURIDICO L'EFFETTO DI GIUSTIFICAZIONE

CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DI UN CONFLITTO DI NORME VINTO DALLA NORMA CONTENENTE LA

ART. 51 CAUSOLA DI RINVIO CHE RICHIAMA LE VARIE NORME COLLOCATE IN QUALSIASI

SETTORE DELL'ORDINAMENTO CHE CONFERISCONO LA FACOLTÀ O IMPOSGONO IL DOVERO

DI COMPIERE IL FATTO CONCRETO.

IL FATTO CONCRETO.

IL FATTO CONCRETO.

IL FATTO CONCRETO.

1) CONFLITTO APPARENTE DI NOME NELLA
E, NELLA PARTE GENERALE (50, 52, 53) NELLA

2) $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ RISOLTO IN LEGGI
DELLA NORMA SECONDA A FAVORE

DELLA NORMA SCRIMINANTE. 1150 TO A FAVORE

DIRITTO, ADEPIIMENTO DI UN DOVERE E IMPOSTO DA UNA NORMA

LA SCELTA DELL'ORIGINALE
E' LA SCELTA DELLA QUALITÀ
E DELLA PREVALENZA
SULLA FORMA (PER IL MINUTTO).

OGGI UNIPARTITO GIURIDICO (DIRITTO SOGGETTIVO IN SENSO
REAMI PUBBLICI, FACOLTÀ DEI PRIVATI,
LA GERARCHIA

IN CRIMINATRICE (NORME COSTI
ALLE FONTI SI COLLEGANO SULLO STESSO CA...

CONSTITUTIONAL, NO NORME DE FORTITUDINE LEGISLATIVA, LEGGE REGIONALE (ART. 117 COST.)

IL FORNITORE DI UNO DEI SERVIZI SPECIFICI CHE SPECIFICA

UFFICIALE CHE HA DATO L'ORDINE NE RICE-

Alcun sindacato non ha il potere di giustificazione potrà influire

MANIFESTAMENTE C'IMPARA

APPLICAZIONE DELL'ART. 280 C.C. IN CUI IL CONSENSO È IL

SECRET/PEP

IL PERICOLO È LO STESSO PER TUTTI
ACCERTAMENTO. CONSERVARE.

ESSE E' ATTUALE; L'ALTRA E' SEMPRE DA CUIA CUIA

RE LEGITTIMA SE L'ACCORDO È GIÀ IMMINENTE (È COMPLETATA L'OPERA E DURANTE L'OPERA)

...INTESSIONE, L'OFFESA DA CUI
...INTESSIONE, L'OFFESA DA CUI

DEL PENICOLO DI ASSERENZA

di alternative per scongiurare il

NOFORZ LOPE TRA DIFESA ATTIVA E SUBORDINATE, IN SUBORDINATE, CON UNA

3° COMMA ART. 52 C. P. INTERDIZIONE E OFFESA SVENTATA, ORIENTATA - PRC

CON METAZIONE MCRAMENTE LETTERALE

come se sottintende

STAZIONE COSTITUITA

ED A1 SOGGETTI LEGGERI. POSSONO RICHIEDERE

...VERI RIENTRA ANCHE L'USO DI
...COME RICHIESTI DAL PUBBLICO

ESSITA' NO ADEMPIMENTO DEL QUALE IL POTERE
DEI ARMI E DEGLI ALTRI MEZZI DI CONTROLLO

...di vincere che non in politica
...di vincere una volta di usare

el Sopo Valina
zione: Le C/R
Costanze
C/R o C/R D

INCONSISTENT. (HE ESCLUSIVO
A FAVORE DELL'AGENTE ANCHE LE
NO EFFETTO.

PER TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLA

ECCESZIONE: CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE PERSOVAL, CHE SI RIFERISCONO SOLO A SOGGETTI CON DETERMINATE QUALITÀ, **NO CAUSA** DI GIUSTIFICAZIONE POTIVAL, OGGETTIVAMENTE NON ESISTENTE MA RITENUTA CRONEMENTE ESISTENTE: NON RENDE LECITO IL FATTO TIPO HA INFLUENZA IL GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA.

• **ECCESZO NELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE:** SCOFFIAMENTO DOLOSO, CORRETTA COPPOSCENZA DELLA SITUAZIONE + VOLONTÀ DI ECCEDERE: RESPONSABILITÀ PER DOLO. SCOFFIAMENTO COLPOSO PER ERRORE IN OTTIVO CONTROLLO DELLA SITUAZIONE IL FATTO, NEI DATI NORIATIVI EXTRALEGALI, ERRORE D'ECCESZIONE DOVUTO AD INECCESZIONE. SCOFFIAMENTO IN COLPEVOLE.

• **ART. 54 STATO DI NECESSITÀ:** SALVATAGGIO A DAPPO DI UN TERZO IMPEDENTE. FATTO TIPOICO RISCALDE SU TERZO INNECENTE. DAPPO CRANE ALLA PERSONA (PROPRIA O ALTRUI), NO DIRITTI PATRIMONIALI. SI PUÒ INVOCARE LO STATO DI NECESSITÀ ANCHE SOLO ~~SEMPRE~~ COLPOSO. IN LEGITTIMA DIFESA, NECESSITÀ RELATIVA: ASSERITA IN ALTERNATIVE SICURE, NON RISCALDE IL FATTO TIPOICO. NON È UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE, MA È UNA SCUSANTE CHE AGISCE A LIVELLO DI COLPEVOLEZZA. NON ESSEMPLO UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE NON RILEVA OGGETTIVAMENTE (ART. 59). PER LA SUA APPLICAZIONE OCCORRE VERIFICARE UN TURBAMENTO ~~ESSENZIALE~~ IRRESISTIBILE. SCUSANTE: ESITI ASSURDI O SCUSANTE: L'OFFESA RENDUTA IN STATO DI NECESSITÀ È UN'OFFESA INGIUSTA, NON COFERTA DA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE.

• **LA COLPEVOLEZZA.** ART. 25 C.P. NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO SE, AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO, NON ERA IMPUTABILE. È IMPUTABILE CHI HA LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE IN SUFFICIENTE AL MOMENTO DEL COMPLETTO, SINGOLO FATTO COMMESSO E VA VALUTATA IN RELAZIONE ALLE CAUSE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE: VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE, GIUDICE D'ACCERTARE IL VIZIO, VIENE PESSO EZIOLOGICO. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA.

• **LA COLPEVOLEZZA.** ART. 25 C.P. NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO SE, AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO, NON ERA IMPUTABILE. È IMPUTABILE CHI HA LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE IN SUFFICIENTE AL MOMENTO DEL COMPLETTO, SINGOLO FATTO COMMESSO E VA VALUTATA IN RELAZIONE ALLE CAUSE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE: VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE, GIUDICE D'ACCERTARE IL VIZIO, VIENE PESSO EZIOLOGICO. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA.

• **LA COLPEVOLEZZA.** ART. 25 C.P. NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO SE, AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO, NON ERA IMPUTABILE. È IMPUTABILE CHI HA LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE IN SUFFICIENTE AL MOMENTO DEL COMPLETTO, SINGOLO FATTO COMMESSO E VA VALUTATA IN RELAZIONE ALLE CAUSE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE: VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE, GIUDICE D'ACCERTARE IL VIZIO, VIENE PESSO EZIOLOGICO. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA.

• **LA COLPEVOLEZZA.** ART. 25 C.P. NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO SE, AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO, NON ERA IMPUTABILE. È IMPUTABILE CHI HA LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE IN SUFFICIENTE AL MOMENTO DEL COMPLETTO, SINGOLO FATTO COMMESSO E VA VALUTATA IN RELAZIONE ALLE CAUSE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE: VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE, GIUDICE D'ACCERTARE IL VIZIO, VIENE PESSO EZIOLOGICO. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA. SE VIZIO TOTALE DI MENTE, ASSOLUZIONE (PASSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA), VIZIO PARZIALE DI MENTE, POSSIBILITÀ DI MISURE DI SICUREZZA.

- DOLO DIRETTO ED EVENTUALE: IL SOGGETTO AGISCE ALLO SCOPO DI REALIZZARE UN FATTO DIVERSO DA QUELLO DI REATO, LA CUI REALIZZAZIONE COMPORTA, COME CONSEGUENZA ACCESSORIA, LA PRODUZIONE DEL FATTO DI REATO.

- DOLO DIRETTO: L'AGENTE SA CON CERTEZ/QUASI CERTEZ CHE IL PERSEGUIMENTO DEL SUO SCOPO COMPORTERÀ COME CONSEGUENZA ACCESSORIA LA REALIZZAZIONE DI UN FATTO TIPO DI REATO E CIÒ NON DIMINUISCE, ACCETTA LA PRODUZIONE DI TALE CONSEGUENZA, CONOSCIUTA/PREVISTA COME PRATICAMENTE CERTA.

- DOLO EVENTUALE: L'AGENTE PREVEDE LA SERIA POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE DEL FATTO TIPO E CIÒ NON DIMINUISCE AGISCE, ACCETTANDO LA PRODUZIONE DI TALE CONSEGUENZA. CALCOLO ECONOMICO: L'AGENTE, PUR DI NON RINUNCIARE ALLA REALIZZAZIONE DEL SUO SCOPO, ACCETTA IL POSSIBILE COSTO CHE SI REALIZZI IL FATTO TIPO DI REATO.

- NEI REATI PUNTI SIA PER DOLO CHE PER COLPA IL DOLO EVENTUALE SEGNA IL CONFINI CON LA COLPA, NEI REATI PUNTI SOLO PER DOLO IL DOLO EVENTUALE SEGNA IL CONFINI TRA RESPONSABILITÀ ED IRRESPONSABILITÀ PENALE.

- UNA GRADAZIONE DELL'ELEMENTO INTELLETTIVO E VOLITIVO SI POTREBBE AVERE RIGUARDO A QUALSIASI ELEMENTO DEL FATTO TIPO (NON SOLO RISPETTO ALL'EVENTO): PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA, OGGETTO MATERIALE, CONDOTTA, QUALIFICHE SOGGETTIVE DELL'INFRANGERE DEI REATI PROPRI.

• OGGETTO DEL DOLO

- ART. 47, CO. 1: L'ERRORE SUL FATTO CHE COSTITUISCE IL REATO ESCLUDE LA PUNIBILITÀ (A TITOLO DI DOLO). ERRORE: RAPPRESENTAZIONE SBAGLIATA (NO DOLO).
OGGETTO DEL DOLO: FATTO STORICO NEGLI ELEMENTI CHE NE DETERMINANO LA RICONOSCIBILITÀ ALLA PREVISIONE LEGALE INCRIMINATRICE (C.D. ELEMENTI ESSENZIALI). CONDOTTA, OGGETTO MATERIALE, PRESUPPOSTI DELLA CONDOTTA, QUALIFICHE SOGGETTIVE NEI REATI PROPRI, EVENTO, PLESSO CAUSALE DI REGOLA È SUFFICIENTE LA RAPPRESENTAZIONE E VOLIZIONE DELL'ATTITUDINE CAUSALE DELLA PROPRIA CONDOTTA A CILGIARE L'EVENTO, E NON LA RAPPRESENTAZIONE E VOLIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL DECORSO CAUSALE (ECCEZIONE: NORMA INCRIMINATRICE RICHIEDE CHE IL PLESSO CAUSALE SI SVOLGA SECONDO ANELLI CAUSALI CHE RIENTRANO NEL FATTO TIPO (REATI D'EVENTO A FORMA INCONCETTA)).

- ERRORE SUL FATTO: NO DOLO, RESIDUA EVENTUALE PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA MA DUE REQUISITI. L'ERRORE DEVE ESSERE STATO DETERMINATO DA COLPA, IL FATTO DEVE ESSERE PREVISTO DALLA LEGGE COME DELITTO COLPOSO.

• ERRORE SUL FATTO DI FATTO: ERRORE PERCEPTIVO SUL FATTO
" " " " DIRITTO: ERRORE IN INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DEI DATI NORMATIVI RILEVANTI NELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE (ELEMENTI NORMATIVI NELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE).

- AI FINI DEL DOLO È RICHIESTA UNA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DEL REATO DA PROFARI.
- ERRORE DI DIRITTO SUL FATTO (ART. 47) ≠ ERRORE SULLA LEGGE PENALE.

- L'ERRORE SUL FATTO CHE COSTITUISCE UN DETERMINATO REATO NON ESCLUDE LA PUNIBILITÀ PER UN REATO DIVERSO. FATTO OGGETTIVAMENTE REALIZZATO: NON PUNIBILI, FATTO EFFETTIVAMENTE RAPPRESENTATO: PUNIBILI.

• ERROR IN PERSONA: ART. 60

• ABERRATIO ICTUS: ART. 82

• ART. 59, CO. 4 C.P.: ERROREVA SUPPOSIZIONE DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE (CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DI PUTATIVA).

• DOLO SPECIFICO: FINALITÀ DELLA NORMA, L'AGENTE DEVE PERSEGUIRE UNO SCOPO LA CUI EFFETTIVA REALIZZAZIONE IN CONCRETO NON È NECESSARIA AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO.

• DOLO GENERICO: TUTTO QUANTO L'AGENTE HA PREVISTO E VOLUTO DEVE ALTRESI MATERIALIZZARSI AFFINCHÉ SI ABBA LA CONSUMAZIONE DEL REATO.

• DOLO SPECIFICO: REATI A CONSUMAZIONE ANTICIPATA; INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CONFORME PER EVITARE VIOLAZIONE PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: È NECESSARIO CHE LA CONDOTTA METTA CONCRETAMENTE IN PERICOLO IL BENE GIURIDICO CUI SI RIFERISCE IL DOLO SPECIFICO. TUTTI GLI ELEMENTI DEL FATTO DEVONO ESSERE SOSTENUTI DAL DOLO GENERICO E INPIU VI È UN ELEMENTO SOSTENUTO DAL DOLO SPECIFICO. IL DOLO, RISPETTO ALL'OBBIETTIVO PERSEGUITO DEVE SEMPRE RAGGIUNGERE IL GRADO DEL DOLO INTENZIONALE.

• ACCERTAMENTO DEL DOLO: PROVA RIGOROSA, IL DOLO LO SI RICAVALLE DALLE CIRCOSTANZE ESTERIORI DELLA CONDOTTA.

• L'INTERPRETE SI SERVE DI REGOLE (O MASSIME) DI ESPERIENZA LE QUALI CONSENTANO COLLEGARE LOGICAMENTE LA CONDOTTA CON LE INTENZIONI CHE LA SOSTENGONO. PARRE ATTENZIONE A CIRCOSTANZE NEL CASO DI SPECIE CHE LASCIANO SUPPORRE UNA DEVIAZIONE DEL MODO IN CUI UNA NORMA NORMALE LE COSE.

• E RICHIESTA LA PROVA PIENA DEL DOLO, OLTRE OGNI RAGIONEVOL DUBBIO.

• ART. 42, CO. 2 C.P. SE FORMA INCRIMINATRICE DESCRIVE UN DELITTO E NULLA DICE SUL CRITERIO DI RESPONSABILITÀ IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

• DOLO: NECESSITÀ DI PREVISIONE ESPRESSA DELLA COLPA, LE CONTRAVVENZIONI POSSONO ESSERE COMMESSA INDIFFERENTEMENTE PER DOLO E/O COLPA. ECCEZIONALMENTE VI SONO CONTRAVVENZIONI CHE POSSONO ESSERE PUNITE SOLO SE DOLO O COLPA.

• COLPA: ART. 43, ASSENZA DI VOLONTÀ, L'EVENTO NON È VOLUTO DALL'AGENTE MA SI VERIFICA A CAUSA DI NEGLIGENZA O DI IMPRUDENZA O DI IMPERITIA (COLPA GENERICA) OVVERO PER INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI E DISCIPLINE (COLPA SPECIFICA).

• VIOLAZIONE DI UNA REGOLA CAUTELARE: COMPORTATI IN QUESTO DETERMINATO MODO SE VOI EVITARE QUESTO DETERMINATO ACCADIMENTO AVVERSO.

• REGOLE CAUTELARI SCRITTE PUBBLICHE O PRIVATE.

• LA REGOLA CAUTELARE NASCE DA UNA VALUTAZIONE DI PREVEDIBILITÀ ED EVITABILITÀ DI UN DETERMINATO ACCADIMENTO AVVERSO.

• PUNTO DI VISTA DAL QUALE VALUTARE PREVEDIBILITÀ ED EVITABILITÀ: AGENTE MODELLO OSSERVATORE MODELLO - ESTERNO FLUIDO E DIFFERENZIATO IN BASE ALLA PROFESSIONE/MESTIERE O IN BASE ALL'ETÀ O AD ALTRE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'AGENTE CONCRETO, NON MEDIANO VETEMENTE ESPERTISSIMO E SAPIENTISSIMO, BENSÌ COSCIEPOSO E AVVEDEUTO.

• LA BASE ONTOLOGICA DELLA VALUTAZIONE DI PREVEDIBILITÀ ED EVITABILITÀ È COSTITUITA DAL PATRIMONIO DI CONOSCENZE FATTUALI PERSEGUITE DALL'AGENTE MODELLO INTEGRATO DA CIÒ CHE È CONCRETAMENTE ED ATTUALMENTE CONOSCIUTO DALL'AGENTE CONCRETO.

• DESCRIZIONE DELL'EVENTO: L'EVENTO PREVEDIBILE ED EVITABILE VA INDIVIDUATO NELLA CATEGORIA DI EVENTI CUI È RICONOSCIBILE L'EVENTO CONCRETAMENTE VERIFICATOSI.

VALUTAZIONE DI PREVEDIBILITÀ ED EVITABILITÀ TENDENZIALMENTE IN CONCRETO

- REATI COLPOSI D'EVENTO NON CI SI DEVE LIMITARE AD ACCETTARE LA COLPA "DELLA CONDOTTA", MA OCCORRE ALTRESÌ ACCETTARE LA COLPA IN RELAZIONE ALL'EVENTO. NESSO TRA CONDOTTA COLPOSA ED EVENTO. DIVERSO DA NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA ED EVENTO CHE ATTIENE AL FATTO TYPICO.
- OCCORRE ACCETTARE: SE IL CONCRETO EVENTO VERIFICATOSI RIENTRA NELLO SCOPO DI TUTELA DELLA REGOLA CAUTELARE VIOLATA (NESSO DI REALIZZAZIONE DEL RISCHIO).
- SE IL RISPETTO DI TALE REGOLA AVEREBBE CONSEGUITO DI EVITARE L'EVENTO.
- L'IMPOSSIBILITÀ DI EVITARE L'EVENTO ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DELLA REGOLA CAUTELARE RAPPRESENTA IL LIMITE ALLA POSSIBILITÀ DI MUOVERE UN RIMPROVERO PER L'EVENTO REALIZZATO.
- LE REGOLE CAUTELARI SCRITTE A CONTENUTO ELASTICO IMPONGONO UNA CONDOTTA PREDETERMINATA SOLO IN ALCUNI SUOI ASPETTI CHE VA ULTERIORMENTE INDIVIDUATA IN BASE ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO.
- LE REGOLE CAUTELARI SCRITTE A CONTENUTO RIGIDO IMPONGONO UNA CONDOTTA PREDETERMINATA IN TUTTI I SUOI ASPETTI.
- LE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO POSSONO SUGGERIRE ALL'AGENTE MODELLO DI TENERE UNA CONDOTTA DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLA REGOLA CAUTELARE SCRITTA A CONTENUTO RIGIDO.
- IN ALCUNI CASI LA REGOLA CAUTELARE SCRITTA PUÒ ESSERE GIÀ DI PER SE STESSA SANZIONATA, A PRESCINDERE DALLA VERIFICAZIONE DI UN REATO COLPOSO.
- COLPA CON PREVISIONE: IL DOLO EVENTUALE LA COLPA CON PREVISIONE HANNO IN COMUNE LA PREVISIONE DELL'EVENTO MA SI DIFFERENZIANO PER LA VOLONTÀ DELL'EVENTO (PRESENTE SOLO NEL DOLO EVENTUALE).
- COLPA PER ASSUNZIONE: CI SI ASSUME LE RESPONSABILITÀ DI UN RUOLO DI CUI SI È INESPERTI. TALVOLTA LE REGOLE DI DILIGENZA VENGONO ELABORATE TENENDO CONTO DELLE RIDOTTE CAPACITÀ DI ALCUNE CERCHE DI PERSONE, SONO PREVISTI OBBLIGHI DI DILIGENZA COMPENSATIVI.
- IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO: CIASCUN AGENTE PUÒ NORMALMENTE CONFIDARE NEL FATTO CHE IL COMPORTAMENTO DELL'ALTRO SA CONFORME ALLE REGOLE CAUTELARI E DI CONSEGUENZA NON RISponderà DEL FATTO TYPICO. VERIFICATO IN TUTTE DELLE CIRCOSTANZE PER CIRCOLAZIONE STRADALE: STARE ATTENTI AD IMPRUDENZE ALTRUI.
- IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.
- IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO VALE ANCHE RISPETTO AI FATTI DOLOSI ALTRUI. IN VIA D'ECCEZIONE SONO PREVISTI DELITTI DI AGEVOLAZIONE COLPOSA DI UN FATTO DOLOSO. AUTONOMA RESPONSABILITÀ PER COLPA (PER REATI PREVISTI SIA A DOLO CHE PER COLPA) NELL' AVER FAVORITO CON LA PROPRIA CONDOTTA L'ALTRO INCLINAZIONE A COMMITTERE UN FATTO DOLOSO, IN PRESENZA DI INDIZI CONCRETI CHE REPRANO RICONOSCIBILE QUELLA INCLINAZIONE.
- IL GRADO DELLA COLPA RILEVA SEMPRE AI FINI DEL QUANTUM DELLA PENA SOLO ECCEZIONALMENTE RILEVA AI FINI DELL'AN.
- IL DOLO E LA COLPA NELLE CONTRAVVENZIONI.
- RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. RESPONSABILITÀ SULLA BASE DEL SOLO NESSO DI CAUSALITÀ, RESPONSABILITÀ SENZA DOLO E SENZA COLPA. DOTTRINA: PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA → NO RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. LA CORTE COSTITUZIONALE NEL 1988 SI È ALLINEATA A QUESTO ORIENTAMENTO. SENTENZA N. 364/1988, QUESTIONE DI LEGITIMITÀ COSTITUZIONALE ART. 5 CHE NON COMPRENDE L'IGNORANZA INEVITABILE. ART. 626, CO. 1°.
- SENTENZA N. 1085/1988 PER RESPONSABILITÀ PERSONALE: TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL DISVALORE DELLA FATTISPECIE DEVONO ESSERE SOGGETTIVAMENTE COLLEGATI ALL'AGENTE → POCHI INTERVENTI CORRETTIVI DEL LEGISLATORE. GIURISPRUDENZA PER ALCUNE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA HA DATO DELLE INTERPRETAZIONI COSTITUZIONALMENTE CONTRO, IN ALTRE IPOTESI ARROCCAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.
- IL DIRITTO VIVENTE SULLE CLASSICHE IPOTESI DI 584, 82. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: ART. 586 (MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITO - CASO DELLO SPACCIATORE): EFFETTIVO ACCERTAMENTO DELLA COLPA IN CONCRETO; ART. 584 (OMICIDIO PRETERINTENZIONALE) (CASO DELLA SPINTA ALLA VELCHIETTA). BISOGNA VERIFICARE SE C'È STATA COLPA. ART. 116: CONCORSO CD. ANOMALO (UNO TIENE FERMO UNO, L'ALTRO LO UCCIDE): NON PREVEDIBILITÀ IN ASTRATTO MA IN CONCRETO.
- ART. 82 ABERRATIO ICTUS.
- REATI AGGRAVATI DALL'EVENTO 572, 591 NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE L'IMPUTAZIONE DELL'EVENTO NON VOLUTO È STATA SUBORDINATA AD UNA VALUTAZIONE DI COLPA PER IL TRAMITE DELL'ART. 59 CO. 2, PREVIA QUALIFICAZIONE DELL'EVENTO NON VOLUTO QUALE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL REATO → INCONVENIENTE: L'EVENTO MORTE POTREBBE SCOMPARIRE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO DI CIRCOSTANZE PREVISTO DA ART. 69 C.P. (BAGATELLIZZAZIONE DELL'EVENTO MORTE).
- NESSUNA PENA PIÙ GRAVE SENZA COLPEVOLEZZA PIÙ GRAVE. SPROPORZIONE. IN ALCUNE IPOTESI QUESTA SPROPORZIONE PUÒ ESSERE CORRETTA PER VIA GIURISPRUDENZIALE IN ALTREMO: RETTIFICA CORNICI EDITALI DI PENA DA PARTE DEL LEGISLATORE (82, 584, 116).
- IGNORANTIA LEGIS: PRIMA DELLA SENTENZA DEL 1988, ART. 5 C.P. NESSUNO PUÒ INVOCARE

A PROPRIA SCUSA L'IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE, DOPO: L'IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE NON SCUSA
TRAMME CHE SI TRATTI D'IGNORANZA INEVITABILE AGENTE MODELLO PRIHA DI AGIRE ASSOLVE DETERMINATI
DOVERI STRUMENTALI DI CONOSCENZA E DI INFORMAZIONE SULLE LEGGI. IN ALCUNI CASO ANCHE SE TALI VI
POSSONO ESSERE SITUAZIONI IN CUI TALI DOVERI SONO STATI ASSOLTI E CIÒ NON BASTA PER MAKE L'IGNORANZA CRITERI OGGETTIVI.
ASSOLUTA OSCURITÀ DEL TESTO LEGISLATIVO, GRAVEMENTE CAOTICO ATTEGGIAMENTO INTERPRETATIVO DEGLI ORGANI GIUDIZIARI. CRITERI SOST.
RASSICURAZIONI ERRORE DI PERSONE ISTITUZIONALMENTE DESTINATE A GIUDICARE SUI FATTI DA REALIZZARE. PRECEDENTI, VARIE ASSOLUZIONI DELL'AGENTE PER
LO STESSO FATTO. CRITERI SOGGETTIVI. CONDIZIONI SOGGETTIVE D'INFERIORITÀ, NON COLPEVOLE CARENZA DI SOCIALIZZAZIONE DELL'AGENTE. DOVERE
D'INFORMAZIONE RIGOROSO PER PROFESSIONISTI.

• DUBBIO TRA IGNORANZA PURA E CONOSCENZA EFFETTIVA. SUPERARE DUBBIO, DUBBIO SOGGETTIVAMENTE INVINCIBILE (ASTENERSI DALL'AZIONE),
DUBBIO OGGETTIVAMENTE IRRISOLVIBILE.

• ~~ERRORE~~ ^(ART. 5) SUGLI ELEMENTI NORMATIVI DI FATTI SPECIE: DIFFERENZA TRA IGNORANZA LEGIS ED ERRORE DI DIRITTO SUL FATTO (ART. 47 CO. 3)
DIVERSA DISCIPLINA. IL MOMENTO DELLA QUALIFICAZIONE È INERENTE ALLA LEGGE PENALE; IL MOMENTO DI APPLICAZIONE È INERENTE AL FATTO.

• ESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA CONFORME ALLE ASPETTATIVE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, SCUSANTI. SITUAZIONI
ANORMALI LE QUALI INFLUISCONO IN MODO IRRESISTIBILE SULLA VOLONTÀ (NEI REATI DOLOSI) O SULLE CAPACITÀ
PSICOFISICHE (NEI REATI COLPOSI) DEL SOGGETTO AGENTE E CHE QUINDI HANNO RESO INESIGIBILE UNA CONDOTTA
DIVERSA, CONFORME ALLE PRETENZE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO. SCUSANTI RILEVANO SOLO OVE LA LEGGE RICONOSCA LORO ~~ESCLUSIVITÀ~~
ESPRESSAMENTE VALORE SCUSANTE.

• ~~SCUSANTI~~ SCUSANTI: STATO DI NECESSITÀ: SCUSANTE GENERALE IN LINEA DI MASSIMA APPLICABILE A TUTTI I REATI, SIA DOLOSI CHE COLPOSI,
~~PROVOCAZIONE~~ SCUSANTI SPECIALI PER I REATI DOLOSI: PROVOCAZIONE, NEMO TENETUR SE DETEGERE, ART. 307 CO. 3.
SCUSANTI PER I REATI COLPOSI: ART. 45 CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

COSTRINGIMENTO FISICO

ECESSO COLPOSO INCOLPEVOLE NELLA LEGITTIMA DIFESA: ART. 55 CO. 2 C.P.

IL CARATTERE TASSATIVO DEL CATALOGO DELLE SCUSANTI.

PUNIBILITÀ: OPPORTUNITÀ DEL SÈ PUNIRE. CONDIZIONI DI PUNIBILITÀ: BANCAROTTA FRAUDOLenta PRETALLIMENTARE, MANUZION
AL MATRIMONIO MEDIANTE INGIURIA. CONTROINTERESSI. ACCADIMENTI ESTERMI AL FATTO TIPICO, AMICURRING, COLTEVARE. CONDIZIONI DI PUNIBILITÀ
RILEVANO A PRESCRIZIONE DAL DOLO E DALLA COLPA. NO VIOLAZIONE PRINCIPI DI OFFENSIVITÀ PERCHÉ ESTERNO AL FATTO TIPICO. DIFFERENZA ELEMENTO
COSTITUTIVO/CONDIZIONE DI PUNIBILITÀ RILEVA ANCHE PER FORMULA DI ASSOLUZIONE, LOCUS ET TEMPUS COMMISSI DELICTI, IES A QUO
PER PRESCRIZIONE

CAUSE CONCOMITANTI PERSONALI DI NON PUNIBILITÀ: FATTI CONNESSI A DANNI CONGIUNTI, IMMUNITÀ EXTRAFUNZIONALI DI DIRITTO PENALE.
LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ RILEVANO OGGETTIVAMENTE.

CAUSE CONCOMITANTI MISTE DI NON PUNIBILITÀ: PARTICOLARE TENUTA DEL FATTO (134 BIS). ART. 590 SEXIES CO. 2: LIMITE ALLA
RESPONSABILITÀ PENALE PER COLPA DEL SANITARIO IN RELAZIONE A FATTI DI OMICIDIO O LESIONI PERSONALI COLPOSE.

LE CAUSE SOPRAVENUTE DI NON PUNIBILITÀ: PREMIALE PREMIO X COMPORTAMENTO SUCCESSIVO ALLA COMMISSIONE DELLA CONDOTTA TIPICA,
RIPARAZIONE (376), COLPA DEL CUSTODE (387), 323 bis, DESISTENZA VOLONTARIA (56), 303, 303, 371 CO. 2.

CAUSE SOPRAVENUTE DI NON PUNIBILITÀ ESTINTIVE, CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO ≠ CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA, MONTE
DELL'IMPUTATO PRIMA DELLA CONDOTTA, AMPLISTIA PRIMI DELLA CONDANNA, 152-156 REMISSIONE DELLA QUERELA (NON PUNIBILITÀ DEL REATO),
157-161 PRESCRIZIONE DEL REATO, 162 OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI (162 ORDINARIA, 162 bis SPECIALE). ESTINZIONE DEL REATO
PER CONDOTTE RIPARATORIE, 163-168 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, 168 bis-168 quater SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA; 169 PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DI ANNI 18.

PRESCRIZIONE: ART. 157, TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE: MASSIMO DELLA PENA EDITTALE E CMQ NON INFERIORE A SETTE ANNI SE SI
TRATTA DI DELITTO E NON INFERIORE A 4 ANNI SE SI TRATTA DI CONTRAVVENZIONE. TERMINI SPECIALI DI PRESCRIZIONE RADDOPPIATI, DIES
A QUO. ATTI INTERATTIVI DELLA PRESCRIZIONE (160 C.P.) (CMQ TETTO MASSIMO PER IL TEMPO DELLA PRESCRIZIONE). SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE.
ART. 161 bis C.P. CORSO DELLA PRESCRIZIONE CESSA CON LA PROVVISTA DELLA SENTENZA DI 1° GRADO.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO COMMESSA ALLA PROVA. REQUISITI OGGETTIVI, REQUISITI SOGGETTIVI, DEVE ESSERE RICHIESTA DALL'IMPIGATO/IMPUTATO
PUÒ ESSERE RICHIESTA UNA SOLA VOLTA. CONTENUTO DELLA PROVA, DURATA DELLA PROVA. SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE.
IL MONITORAGGIO IN PARTE DELL'UVERE. REVOKA SPMP, ESITO POSITIVO SPMP (SENTENZA DI PROSCIOLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO; ESITO
NEGATIVO SPMP IL GIUDICE DISPONE CON ORDINANZA LA RIPRESA DEL PROCEDIMENTO.

PUNIBILITÀ ELEMENTO ESTERNO O INTERNO DEL REATO. SIA IN RELAZIONE AI REATI SIA ALLE PERSONE.
IMMUNITÀ: ART. 3, LA LEGGE PENALE D'ITALIA OBBLIGA TUTTI COLORO CHE, CITTADINI OSTRANIERI, SI TROVANO NEL TERRITORIO DELLO STATO, SALVO LE
ECCEZIONI STABILITE DAL DIRITTO PUBBLICO INTERNO O DAL DIRITTO INTERNAZIONALE. ECCEZIONI: IMMUNITÀ. IMMUNITÀ DI DIRITTO PUBBLICO
INTERNO, DI DIRITTO INTERNAZIONALE, IMMUNITÀ FUNZIONALE, EXTRAFUNZIONALE, DI DIRITTO SOSTANTIVO O PROCEDIMENTALE.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: IMMUNITÀ DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO, FUNZIONALE, DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE ~~PARTE~~ - MEMBRI DEL PARLAMENTO: IMMUNITÀ DI DIRITTO PUBBLICO, FUNZIONALE, DI DIRITTO PUBBLICO SOSTANZIALE. CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - CONSIGLIERI REGIONALI, GIUNCI CORTE COSTITUZIONALE, MEMBRI DEL C. S. M., MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. MEMBRI PARLAMENTO ANCHE IMMUNITÀ DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO, EXTRA FUNZIONALE, DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRI, SOMMO PONTIFICIO, POLITICI STRANIERI.

- LE TEORIE DELLA PENA: TEORIA RETRIBUTIVA ASSOLUTA (PUNITUR QUIA PECCATUM EST): VENDETTA, LEGGE DEL TAGLIONE (PROPORZIONALITÀ), GARANTISTA (SOLO SE REATO, SOLO AUTORE REATO, PROPORZIONE). TEORIE RELATIVE PREVENTIVE: FINAULT, PUNITUR NE PECCATUR, PREVENZIONE DEI REATI. PREVENZIONE GENERALE: SI PUNISCE L'AUTORE DEL REATO AFFINCHÉ GLI ALTRI COMPAGNI NON COMMETTANO IN FUTURO REATI. ATTRAVERSO INTIMIDAZIONE, DETERRENZA (PAURA DELLA PENA), ORIENTAMENTO CULTURALE. EFFICACIA PREVENZIONE GENERALE: LEGGE CONOSCIBILE, MINA CON SERIO, CREDIBILE, CERTA, PENA NON TROPPO GRAVE (EFFETTI CRIMINOGENI). RIEDUCAZIONE. PREVENZIONE SPECIALE: SI PUNISCE L'AUTORE DEL REATO AFFINCHÉ COSTUI NON COMMETTA PIÙ IN FUTURO ALTRI REATI. RIEDUCAZIONE (RISOCIALIZZAZIONE), INTIMIDAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE.
- FUNZIONI DELLA PENA E POTERE ESECUTIVO ESECUTIVO

- FUNZIONI DELLA PENA E POTERE ESECUTIVO: ESECUZIONE DELLA PENA, PREVENZIONE GENERALE, PREVENZIONE SPECIALE
- " " " " GIUDIZIARIO: PREVENZIONE SPECIALE NO PREVENZIONE GENERALE
- " " " " LEGISLATIVO: PREVENZIONE GENERALE

• È COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO

- E COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO L'ERGASTOLO? SI PER NON PERPETUO, NO * ~~LIBERAZIONE~~ ^{LIBERAZIONE} SPECIALE
- CONDIZIONALE, VALE PER ALCUNI REATI QUANDO NON C'E COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA.
- COMMISSURAZIONE DELLA PENA: RISERVA DI LEGGE: ART. 14 C.P. ART. 262
- DI UGUAGLIANZA, ART. 27¹, 27³. CORNICI ENTRA
- ART. 133. CRITERI: LEGISLATIVO: PREVENZIONE GENERALE. OSTATIVO: NO LIBERAZIONE

• COMMISSURAZIONE DELLA PENA: RISERVA DI LEGGE: ART. 1 C.P., ART. 25² COST. INDIVIDUALIZZARE PENA: ART. 3 PRINCIPIO
 DI UGUAGLIANZA, ART. 27¹, 27³. CORNICI EDITALI DI PENA: ART. 132, 133, 133 bis C.P. 132: LIMITI, DISCREZIONALITÀ MOTIVAZIONE.
 OFFESA AL REATO, INTENSITÀ DEL DOLO E GRADO DELLA COLPA (MODALITÀ D'AZIONE), GRAVITÀ DEL DANNO O DEL PERICOLO CAGIONATO ALLA PERSONA.
 PRECEDENTI PENALI E GIUDIZIARI, IN GENERALE, LA CONDOTTA E LA VITA DEL REO, ANTECEDENTI AL REATO, CARATTERE DEL REO.
 AL REATO) CONDIZIONI DI VITA INDIVIDUALE, FAMILIARE E SOCIALE DEL REO. ART. 133 NON PARLA DI FILIITÀ, LE RICAVIAMO DALLA COST. ART. 27 E 3.
 PROPORZIONE, RIEDUCAZIONE, NO PREVENZIONE GENERALE.
 LA COMMISSURAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO (REMITTO PATRIMONIO).
 SUPERIORE AI MASSIMI INFERIORE AI MINIMI. 133 bis: POSSIBILITÀ DI UN PA.
 SOMMA COMPLESSIVA, SISTEMI A TASSI. COMMISSURAZIONE.
 A FUNZIONARE DA CORNICE EDITALE. COMMISSURAZIONE.
 APPLICARE UNA CORNICE EDITALE.

[illegible][illegible]

02 - LE MISURE DI SICUREZZA POSSONO ESSERE APPLICATE SOLTANTO ALLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE CHE ABBIANO COMMESSO
FATTO PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO. APLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA PER QUASI REATO.
03 - E' SOCIALMENTE PERICOLOSA LA PERSONA, ANCHE SE NON IMPUTABILE O NON PUNIBILE, LA QUALE HA COMMESSO TALCUNA DEI FATTI
ENUNCIATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE (REATI O QUASI REATI), QUANDO E' PROBABILE CHE COMMETTA NUOVI FATTI PREVEDUTI DALLA LEGGE
COME REATI. PERICOLOSITA' SOCIALE DEL MINORE.
LA PERICOLOSITA' SOCIALE DEVE ESSERE SEMPRE ACCERTATA DAL GIUDICE: AL MOMENTO DELL'APPLICAZIONE...
ANALISI DELLA PERSONALITA'.
VALUTAZIONE DI ACCERTAMENTO
ESERCIZIO DELLA MISURA.
DE SPECIALI X INFERI

...PROBABILE CHE COMMETTA NUOVI FATTI PREVEDUTI DALLA LEGGE
GIUDICE DI COMPETENZA MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
...ACCERTAMENTO
...ANALISI DELLA PERSONALITÀ DEL SOGGETTO, PROGNOSI CRIMINALE, SI RIFERISCE AL MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
...LA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE DEVE BASARSI SU CIRCOSTANZE INDICATE DA ART. 133 C.P.
...NO PERIZIE PSICOLOGICHE (SI IN FATTI ESECUZIONE E SE NON INVIATABILE O SEMIINVIATABILE). METODO DI ACCERTAMENTO INTUITIVO.
...ACCERTAMENTO DA PARTE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.
...MINIMA-MASSIMA DELLE MISURE DI SICUREZZA, PREVISTA ANTICIPATA.
...56: CHI COMPIE ATTI IDONEI, DIRETTI IN MODO
...ZIONE NON SI CONVIENE

LA PENNA-MASSIMA DELLE MISURE DI SICUREZZA, REVOKA ANTICIPATA.
TENTATIVO. 56: CHI COMPIE ATTI IDONEI, DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A COMMITTERE UN DELITTO, RISPONDE DI DELITTO TENTATO, SE
L'ART. 56 E DELL'ART. 42 CO. 2, SONO PUNIBILI SOLO I TENTATIVI DEI DELITTI DOLOSI. PENA DIMINUITA.

IDONEITÀ: PROBABILITÀ DELLA CONSUMAZIONE (NEI REATI DI MERA CONDOTTA, NEI REATI D'EVENTO).

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI ATTI: MOMENTO DEL GIUDIZIO: PROGNOSI POSTUMA, EX ANTE, METRO DEL GIUDIZIO. LEGGI SCIENTIFICHE E MASSIME D'ESPERIENZA. BASE ONTOLOGICA DEL GIUDIZIO PROGNOSI A BASE TOTALE UNIVOCITÀ DEGLI ATTI. REQUISITO DELL'UNIVOCITÀ DEVE RIVELARE IN SENSO OGGETTIVO, GLI ATTI DEVONO RIVELARE, DI PER SÉ, CHE L'AGENTE HA INIZIATO A COMMITTERE UN DETERMINATO DELITTO. ATTI UNIVOCI SONO SOLO GLI ATTI ESECUTIVI ANCHE ATTI CHE, PUR ESSENDO PREPARATORI, DENOTANO L'IMMINENTE PASSAGGIO ALLA FASE ESECUTIVA VERA E PROPRIA. INIZIO DELL'ESECUZIONE, NEI REATI A FORMA VINCOLATA E NEI REATI A FORMA LIBERA. TALVOLTA REAZIONE SANZIONATORIA ANCHE PER ATTI PREPARATORI. TENTATIVO E DOLO EVENTUALE, DESISTENZA O VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO.

• CONCORSO DI PERSONE:

- 1° REQUISITO: PLURALITÀ DI PERSONE: AUTORE E COAUTORE. ANCHE NON IMPUTABILI E NON PUNIBILI

- 2° REQUISITO: CONTRIBUTO CAUSALE. TEORIA CONVIZIONISTA. CONCORSO MATERIALE. CONCORSO MORALE: DUPLICE ACCERTAMENTO: FAR NASCERE O RINFORZARE PROPOSITO DI REATO, EFFETTIVA COMMISSIONE DEL REATO. CONCORSO MEDIANTE OMISSENE. CONCORSO IN POSIZIONE DI GARANTIA, L'OMISSENE DEVE ESSERE CONVISSIONE NECESSARIA PER LA COMMISSIONE DEL REATO DA PARTE DELL'AUTORE.

- 3° REQUISITO: REALIZZAZIONE DI UN FATTO TIPICO DI REATO. TEORIA DELL'ACCESSORIETÀ MINIMA. È SUFFICIENTE CHE LA CONDOTTA ATIPICA ACCEDA A UN FATTO TIPICO DI REATO, IL QUALE NON DEVE ALTRESÌ ANTIGIURIDICO, COLPEVOLE E ALTRESÌ PUNIBILE. (CAUSE DI GIUSTIFICAZIONI PERSONALI ART. 149). ESECUZIONE FRAZIONATA DEL REATO: LA REALIZZAZIONE DEL FATTO TIPICO AVIENE AD OPERA DI PIÙ PERSONE CONGIUNTAMENTE (COAUTORI), CIASCUNA DELLE QUALI, D'ACCORDO CON L'ALTRA, REALIZZA UNA PARTE DEL FATTO. ACCORDO, IRRELEVANTE COMPOSTO

- 4° REQUISITO: IL DOLO DI PARTECIPAZIONE. SUFFICIENTE IL DOLO DI PARTECIPAZIONE IN CARO AL CONCORRENTE ATIPICO, MENTRE L'AUTORE PUÒ IGNORARE L'ALTRA CONTRIBUTO CAUSALE ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO. SE IL SOGGETTO OFFESO È DIVERSO DA QUELLO CHE IL PARTECIPANTE VOLEVA OFFENDERE PER ERRORE DELL'AUTORE, IL DOLO DEL PARTECIPANTE SOSPENDE. SE L'AUTORE DECIDE, PER SUA AUTONOMA SCELTA, DI OFFENDERE UNA PERSONA DIVERSA DA QUELLA CONCORRATA CON IL PARTECIPANTE VIENE MESSO IL VESSO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DEL PARTECIPANTE E IL REATO.

• CONCORSO ANOMALO. 146. QUANDO IL REATO COMMESSO SIA DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNA DEI CONCORRENTI, ANCHE QUESTI, MERITANDO SE L'EVENTO È CONSEGUENZA DELLA SUA AZIONE OD OMISSENE. SE IL REATO COMMESSO È PIÙ GRAVE DI QUELLO VOLUTO, LA PENA È DETERMINATA RIGUARDO A CHI VOLLE IL REATO MENO GRAVE. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI COLPEVOLEZZA: IL PARTECIPANTE È RESPONSABILE SOLO SE GLI SI PUÒ MUOVERE IL RIMPROVERO DI AVER CONTRIBUITO PER COLPA ALLA REALIZZAZIONE DEL REATO DIVERSO.

• CONCORSO NEL REATO PROPRIO: CONCORSO DELL'EXTRANEUS NEL REATO PROPRIO A CONDIZIONE CHE: L'EXTRANEUS CONTRIBUISCA CAUSALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL REATO PROPRIO, ED ABBA IL DOLO DI PARTECIPAZIONE. ART. 147 DEROGA: SE, PER LE CONDIZIONI PERSONALI DEL COLPEVOLE O PER TRATTATI FRA IL COLPEVOLE E L'OFFESO MUTA IL TITOLO DEL REATO PERTANTO DI COLORO CHE VISITA CONCORSI, ANCHE SU ALTRA RISPARDANO DELLO STESSO REATO. ATTEGNANTE. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: L'EXTRANEUS RISPONDE DEL REATO PROPRIO SOLO A CONDIZIONE CHE LA MANDATA RAPPRESENTAZIONE DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA SIA STATA DETERMINATA DA COLPA.

• TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEI CONCORRENTI NEL REATO. 140: CIASCUNO SOGGETTO ALLA PENA STABILITA PER IL REATO. MEDESIMA CORRILE EDITALE, POI COMMISURAZIONE, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (111, 112) E CIRCOSTANZE ATTENUANTI (114).

• LA COMUNICABILITÀ DI CIRCOSTANZE TRA I CONCORRENTI NEL REATO. 148: CIRCOSTANZE CHE CONCERNONO MOTIVI A DELINQUERE, INTENSITÀ DEL DOLO O GRADO DELLA COLPA, CHE INERISCONO ALLA PERSONA DEL COLPEVOLE (IMPUTABILITÀ E RECIDIVA) SONO VALUTATE SOLO RIGUARDO ALLA PERSONA CUI SI RIFERISCONO. LE ALTRE CIRCOSTANZE SI COMUNICANO AI CONCORRENTI IN BASE A 59.

• LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO (143) NEL DELITTO COLPOSO, QUANDO L'EVENTO È STATO CAGIONATO DALLA COOPERAZIONE DI PIÙ PERSONE, CIASCUNA DI QUESTE SOGGIACE ALLE PENE STABILITE PER IL DELITTO STESSO.

• CONCORSO DI NORME E DI REATI: CONCORSO FORMALE DI REATI. REATI COMMESSI CON UNA SOLA AZIONE O OMISSENE, CONCORSO MATERIALE DI REATI PIÙ AZIONI O OMISSENI. CONCORSO APPARENTE DI NORME INCRIMINATORIE. UNA SOLA AZIONE O OMISSENE, PLURALITÀ DI AZIONI DALL'ART. 12.

1. CRITERIO DI SPECIALITÀ, ART. 15: QUANDO PIÙ LEGGI PENALI O PIÙ DISPOSIZIONI DELLA MEDESIMA LEGGE PENALE REGOLANO LA STESSA MATERIA, LA LEGGE O LA DISPOSIZIONE DI LEGGE SPECIALE DEROGA ALLA LEGGE O ALLA DISPOSIZIONE DI LEGGE GENERALE, SALVO CHE SI ALTRIMENTI STABILITO. CONCORSO APPARENTE DI NORME INCRIMINATORIE. UNA NORMA È SPECIALE QUANDO DESCRIVE UN FATTO CHE PRESENTA TUTTI GLI ELEMENTI DEL FATTO CONTEMPLATO DALL'ALTRA - LA NORMA GENERALE - E INOLTRE CONTIENE UNO O PIÙ ELEMENTI SPECIFICIZZANTI. 2. SALVO CHE SI ALTRIMENTI STABILITO. CONGIUNTIVA APPLICABILITÀ SIA DELLA NORMA SPECIALE CHE DI QUELLA GENERALE (CONCORSO EFFETTIVO DI REATI).

• IL CRITERIO DI SUSSIDIARIETÀ. NORMA DI MINOR RANGO (NON SI APPLICA), NORMA DI MAGGIOR RANGO SI APPLICA: UNA NORMA È PRINCIPALE IN BASE ALLA PENA COMMINATA (PIÙ GRAVE) ED AL BEVE GIURIDICO TUTELATO (REPRIME UN GRADO DI OFFESA PIÙ GRAVE ALLO STESSO BEVE GIURIDICO, O PROTEGGE UNO O PIÙ BENI GIURIDICI ULTERIORI. CLAUSOLE DI SUSSIDIARIETÀ ESPRESSE. SUSSIDIARIETÀ TACITA.

• CRITERIO DI CONVISSIONE (O ASSORBIMENTO). ART. 84: COMMISSIONE DI UN REATO, STRETTAMENTE FUNZIONALE AD UN ALTRO E PIÙ GRAVE REATO, COMPORTA L'ASSORBIMENTO DEL PRIMO REATO NEL REATO PIÙ GRAVE. INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DI QUELLE FIGURE ASTRATTE DI REATO COSTRUTTE DAL LEGISLATORE COME IL RISULTATO DEL COMBINARSI DI PIÙ REATI. IN TANTO È INTEGRATO IL REATO COMPLESSO IN QUANTO NEL SINGOLO FATTO CONCOMITO SI PRESENTE IL MESSO STRUMENTALE E FUNZIONALE CHE È ALLA BASE DELL'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DI QUEI REATI.

IL CRITERIO DI CONSUMAZIONE TROVA ALTRESÌ APPLICAZIONE QUANDO, PUR IN ASSENZA DI UNA FIGURA ASTRATTA DI REATO COMPLESSO, LA COMMISSIONE DI UN REATO SIA IN CONCRETO STRETTAMENTE FUNZIONALE ALLA COMMISSIONE DI UN ALTRO E PIÙ GRAVE REATO (REATO EVENTUALMENTE COMPLESSO).

2. PIÙ AZIONI O OMISSENI: ANTEFATTO NON PUNIBILE. SUSSIDIARIETÀ SI APPLICA IN VIA ESCLUSIVA LA NORMA CHE DESCRIVE LO STADIO PIÙ AVANZATO E IL GRADO PIÙ INTENSO DI OFFESA A L BEVE, ESCLUDENDO L'APPLICABILITÀ DELLA NORMA SUSSIDIARIA AI FATTI CONCRETI PRECEDENTI. PREVISIONI TACITE DI ANTEFATTO NON PUNIBILE.

• POSTFATTO NON PUNIBILE.

IL CONCORSO EFFETTIVO DI REATI:

1- CONCORSO FORMALE DI REATI: TRATTAMENTO PIÙ MITE, CUMULO GIURIDICO

2- CONCORSO MATERIALE DI REATI: TRATTAMENTO PIÙ SEVERO, CUMULO MATERIALE

1- ART. 81 CO. 1 C.P.: L'AUTORE DI PIÙ REATI IN CONCORSO FORMALE TRA LORO È PUNITO CON LA PENA CHE DOVREBBE INFLIGGERSI PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE AUMENTATA FINO AL TRIPLO. CO. 3 PENA NON SUPERIORE A QUELLA CHE SAREBBE APPLICABILE IN BASE AL CUMULO MATERIALE.

- PENA PIÙ GRAVE: QUELLA CON LA CORNICE EDITALE PIÙ DURA E PER LA QUALE IL GIUDICE STABILISCE LA PENA PIÙ ELEVATA AUMENTO FINO AL TRIPLO DELLA PENA PIÙ GRAVE. NEL FAR CIÒ IL GIUDICE DEVE INDICARE UN QUANTUM DI PENA PER CIASCUNO DEI REATI PIÙ GRAVI. PENA FINALE NON PUÒ SUPERARE LA PENA CHE SI APPLICHEREBBE SE SI PROLUNGASSE AL CUMULO MATERIALE.

• CONCORSO MATERIALE DEI REATI: SOMMA DELLE PENE DI CIASCUN REATO. ART. 78: LIMITI MASSIMI: NON PIÙ DEL QUINTUPLO DELLA PENA PIÙ GRAVE.
- IL REATO CONTINUATO: ART. 81, CONCORSO MATERIALE DI REATI UNIFICATI DAL MEDESIMO DISCIPLINO CRIMINOSO. SI APPLICA IL CUMULO GIURIDICO.
• PROGRAMMA, CONCORSO MATERIALE OMOGENEO O ETEROGENEO, SOLO REATI DOLOSI.

• CIRCOSTANZE: NON SONO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO, SONO ACCESSORI CHE SI CORRELANO AD UN REATO GIÀ COMPLETO. INFLUENZO SULLA RISPOSTA SANZIONATORIA, E MODIFICANO LA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL REATO.

2) NUOVA CORNICE EDITALE (PENA DELLA STESSA SPECIE, DI SPECIE DIVERSA), DEFINITE, INDEFINITE.

- ATTENUANTI: ART. 99: IMPUTAZIONE OGGETTIVA, SONO VALUTATE A FAVORE DELL'AGENTE ANCHE SE DA LUI NON CONOSCIUTE, O DA LUI PER ERRORE RITENUTE INESISTENTI (ECCEZIONI)

- AGGRAVANTI: IMPUTAZIONE SOGGETTIVA, POSSONO ESSERE VALUTATE A CARICO DELL'AGENTE SOLO SE DA LUI CONOSCIUTE O IGNORATE PER COLPA O RITENUTE INESISTENTI PER ERRORE DETERMINATO DA COLPA. ~~COLPA~~ ^{COLPABILITÀ}

IRRELEVANZA DELLE CIRCOSTANZE PUTATIVE, CIÒ DI QUELLE CIRCOSTANZE OGGETTIVAMENTE ASENTI, MA DA LUI PER ERRORE RITENUTE PRESENTI. ART. 60, CO. 2: IN CASO DI ERRORE SULLA PERSONA LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI PUTATIVE SONO VALUTATE A FAVORE DEL SOGGETTO AGENTE

- CONCORSO ETEROGENEO DI CIRCOSTANZE: SIA AGGRAVANTI CHE ATTENUANTI. ART. 69: BILANCIAMENTO: SE GIUDICE RITENE PREVALENTI ATTENUANTI APPLICA SOLO QUESTE E NON AGGRAVANTI; SE RITENE PREVALENTI AGGRAVANTI APPLICA SOLO QUESTE. SE EQUIVALENTI NON APPLICA CIRCOSTANZE, ECCEZIONI.

- GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO: LIBERA E INCONTROLLATA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE, SUA CAPACITÀ DI INTUIZIONE. CIRCOSTANZE SOCCOMBENTI O RITENUTE EQUIVALENTI CONTINUANO A PRODURRE I LORO EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE.

- NON ESISTE UNA DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA CIRCOSTANZE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO, DAL PUNTO DI VISTA DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE C'È UNA DIFFERENZA NOTEVOLISSIMA (GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO, IMPUTAZIONE SOGGETTIVA, RICONOSCIMENTO PARTICOLARE TENUTO DI CUI ALL'ART. 431 BIS, ^{ART} NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE, COMPETENZA PROCESSUALE BASATA SU MISURA PENA, MISURE CAUTELARI, TEMPI, LOCUS, REGIME DI CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO, CONCORSO DI PERSONE NEL REATO)

- QUALIFICAZIONE LEGISLATIVA ESPRESSA, CRITERI DI DISTINZIONE: RAPPORTO DI SPECIALITÀ, FORMULE DEL TIPO LA PENA È AUMENTATA, LA PENA È DIMINUITA, RINVIO ESPLICITO ALLA DISCIPLINA DEL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO TRA CIRCOSTANZE, TECNICHE LEGISLATIVE.

- DISTINZIONE TRA CIRCOSTANZE E AGGRAVANTI ED EVENTI AGGRAVATORI DEI REATI AGGRAVATI DALL'EVENO (DOVRÀ ESSERE DI VOLTA IN VOLTA ACCERTATO COI CRITERI DI DISTINZIONE). NEI DELITTI AGGRAVATI DA UN EVENTO NECESSARIAMENTE NON VOLUTO: RIBADITE NEL CRITERIO DI IMPUTAZIONE (SE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE IMPUTATO PER COLPA, SE AUTONOMA FIGURA DI REATO: RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA: PER COLPA PARE PREFERIBILE ATTRIBUIRE ALL'ACCADIMENTO AGGRAVATORE NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DI UN'AUTONOMA FIGURA DI DELITO AGGRAVATO DA UN EVENTO NECESSARIAMENTE NON VOLUTO (ART. 44, BAGATELIZZAZIONE, NO RAPPORTO DI SPECIALITÀ MA DI INCOMPATIBILITÀ).

- CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE: IL GIUDICE NON PUÒ TENER CONTO DI SITUAZIONI CHE GIÀ INTEGRANO UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE TIPICA, NO SI PUÒ CONSIDERARE CHE ATTENUANTI GENERICHE SITUAZIONI INCOMPATIBILI CON IL TEMPERE DI UNA NORMA CHE PREVEDE UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE TIPICA. LIMITI: RECIDIVA REITERATA, INCENSURATEZZA NON È MOTIVO SUFFICIENTE PER LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE. DIMINUIZIONE DELLA PENA FINO A $\frac{1}{3}$.

- RECIDIVA: 99: CONDANNA (CONSENTEZZA DEFINITIVA) PER UN DELITO NON COLPOSO, SUCCESSIVA COMMISSIONE DI UN NUOVO DELITO NON COLPOSO, POSSIBILE AUMENTO DELLA PENA. RATIO: POSSIBILE MAGGIORE COLPEVOLEZZA E ACCENTUATA CAPACITÀ A DELINQUERE. RECIDIVA SEMPLICE (AUMENTO DI $\frac{1}{2}$), AGGRAVATA, PLURIAGGRAVATA REITERATA. AUMENTO DI PENA SEMPRE FACOLTATIVO. SI TRATTA DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE: DISCIPLINA DI QUESTE SALVO DEROGHE ESISTENTI CONSEGUENZE NEGATIVE ULTERIORI.

• L'APPLICAZIONE NEL TEMPO DELLE LEGGI PENALI

- IRRETROATTIVITÀ LEGGI SUCCESSIVE SFAVOREVOLI: ART. 11 PRELEGGI, 2 C.P., 25 COST. (NO NUOVA INCRIMINAZIONE, NO TRATTAMENTO PENALE PIÙ SEVERO). FONTI SOVRANAZIONALI TRAMITE ART. 117 COST.

- RETROATTIVITÀ LEGGI SUCCESSIVE FAVOREVOLI: LEGGE CHE ABOLISCE IL REATO, LEGGE CHE MODIFICA LA DISCIPLINA DEL REATO

IN SENSO FAVOREVOLE. ART. 3 COST. - UGUAGLIANZA, QUELLI ~~AD~~ CONDANNATI PRIMA DELLA LEGGE AUREBBERO UNA PENA PIÙ SEVERA. FORTE SORRATIONALI ATTRAVERSO ART. 117 COST. PRINCIPIO DEROGABILE. DEROGHE: LEGGI ECCEZIONALI E TENIORATEE, NO APPLICAZIONE ~~RETROATTIVA~~ LEGGE SUCCESSIVA FAVOREVOLE QUANDO SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO.

ART. 2 C.P. «NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE, SECONDO LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU COMMESSO, NON COSTITUIVA REATO» INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FIGURA DI REATO: AMPLIAMENTO DI UNA FIGURA DI REATO GIÀ ESISTENTE. «NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE, SECONDO LA LEGGE POSTERIORE, NON COSTITUISCE REATO, E, SE VI È STATA CONDANNA, NE CESSA LA ESECUZIONE E GLI EFFETTI PENALI». ABOLITIO CRIMINIS INTEGRALE: QUANDO VIENE INTEGRALMENTE SOPPRESSA UNA FIGURA DI REATO (PUÒ DIVENTARE ILLECITO AMMINISTRATIVO O CIVILE); ABOLITIO CRIMINIS PARZIALE: RESTRIZIONE DELL'AREA APPLICATIVA DI UNA RESTRIZIONE PRECEDENTE INCRIMINAZIONE PREESISTENTE.

ABOLITIO DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA: CESSANO L'ESECUZIONE E GLI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA, REVOCATA SENTENZA DI CONDANNA, CESSA ESECUZIONE DELLE PENE ACCESSORIE, VENGONO MEGLIO GLI ALTRI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA, FIANCONDO OBBLIGHI CIVILI NASCENTI DEL REATO E ~~SECONDO~~ ~~QUANTO~~ SECONDO GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE, LA MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE DELLA CONFISCA.

ABROGATIO LEGIS SINE ABOLITIOE CRIMINIS: PUÒ ACCADERE CHE CLASSI DI FATTI IN PRECEDENZA RICONDUCEBILI ALLA NORMA INCRIMINATRICE ABROGATA CONSERVINO RILEVANZA PENALE IN QUANTO RICONDUCEBILI A UN'ALTRA NORMA INCRIMINATRICE INTRODotta CONTESTUALMENTE ALLA MODIFICA LEGISLATIVA STESSA, GIÀ PREVISTA DALL'ORDINAMENTO E DIVENTA APPLICABILE SOLO DOPO, PER EFFETTO DELL'ABROGAZIONE DELLA NORMA INCRIMINATRICE (ESPANSIONE NORMA GENERALE).

«SE LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU COMMESSO IL REATO E LE POSTERIORI SONO DIVERSE, SI APPLICA QUELLA LE CUI DISPOSIZIONI SONO PIÙ FAVOREVOLI AL REO». INDIVIDUAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI AL REO. QUESTA REGOLA SI FERMA DI FRONTE AL GIUDICATO, NON DEVE ESSERE INTERVENUTA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA: CIÒ NON VALE QUANDO LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONSISTE NEL PASSAGGIO DA PENA DETENTIVA A PENA PECUNIARIA: INFATTI LA PENA DETENTIVA INFLITTA SI CONVERTE IMMEDIATAMENTE NELLA CORRISPONDENTE PENA PECUNIARIA, AI SENSI DELL'ART. 155. MA L'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA RISULTANTE DA CONVERSIONE NON PUÒ ECCEDERE L'AMMONTARE MASSIMO DELLA PENA PECUNIARIA PREVISTA DALLA NUOVA LEGGE.